

PREMI DI PRODUTTIVITA'

Dott. Monica Melani Consulente del
lavoro

Slides Studio Melani

DECRETO ATTUATIVO

25 MARZO 2016

- Sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di:
 - - PRODUTTIVITA'
 - - REDDITIVITA'
 - - QUALITA'
 - - EFFICIENZA
 - - INNOVAZIONE
- Nonché sono detassabili le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Applicazione della normativa al solo settore privato

- Con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente rispetto a quello di percezione delle somme, ad euro 50.000;
- I premi devono venire erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali;
- Il limite complessivo di euro 2.000 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazione sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- I contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Premi di risultato e criteri di misurazione

- I contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della quantità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Partecipazione agli utili

- Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del Codice Civile.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

- Si applica il limite delle 2.500 euro quando i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Deposito e monitoraggio dei contratti

- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità, il contratto deve essere depositato presso la direzione territoriale del lavoro. Si precisa, inoltre, che il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'autodichiarazione di conformità del contratto.

VOUCHER

- L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'art. 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

VOUCHER

- Come si ricorderà, infatti, la Legge di stabilità 2016 ha previsto che, nell'ambito di un eventuale accordo aziendale, il lavoratore potrà scegliere se scambiare il premio di rendimento in denaro con prestazioni di welfare integrativo. A tali fini, la stessa legge ha precisato che non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
- - l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- Le somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte di familiari indicati nell'art. 12 dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi.

VOUCHER

- Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 3-bis dell'art. 51 del TUIR che consente l'erogazione, da parte del datore di lavoro, di beni, prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.

VOUCHER

- A tale proposito, il decreto ha puntualizzato che i documenti in questione non potranno essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non potranno essere monetizzati o ceduti a terzi e che, i beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purchè il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di euro 258,23.

SPAZIO ALLE DOMANDE

- Adesso, le vostre domande sono le benvenute!